



POLITICHE LEGISLATIVE - WELFARE

Data 18.02.2010

Prot.n.00728

Com.n.30

Oggetto: Contributi INPS- Doppia contribuzione soci e amministratori di srl. Sentenza Cassazione a Sezioni Unite 3240/2010

Trasmettiamo in allegato la sentenza n.3240 del 2010, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è espressa in merito alla doppia contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti INPS ed alla Gestione Separata da parte dei soci di srl che lavorano nell'azienda e che ricoprono anche l'incarico di amministratore.

La Suprema Corte si è espressa circa la non sussistenza dell'obbligo di una duplice iscrizione per i soggetti che contemporaneamente esercitano varie attività di lavoro autonomo e che sono attualmente iscritti alla Gestione Commercianti, per il reddito d'impresa ed alla Gestione Separata, per i redditi derivanti dall'attività di amministratore.

La Cassazione, infatti, ha individuato nel principio della prevalenza l'elemento determinante per stabilire se, in tale fattispecie, il socio di srl debba essere iscritto alla Gestione Commercianti ovvero alla Gestione Separata presso l'INPS.

Del resto, non essendo ammissibile la doppia iscrivibilità per tali soggetti, la Suprema Corte ha attribuito all'Istituto la scelta dell'iscrizione in una delle due gestioni sopraindicate, sulla base della prevalenza.

Per quanto riguarda il calcolo della contribuzione, viene precisato che questo verrà individuato sulla base dei redditi derivanti dall'attività prevalente, sulla base delle regole vigenti nella gestione di competenza.

Facciamo riserva di tornare sull'argomento per fornire ulteriori aggiornamenti sulla questione.

Il Responsabile
Alessandro Vecchiatti